



(Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale)

Allegato 8

REGOLAMENTO INTERNO PER GLI ACQUISTI SOTTOSOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Revisione n. 00	Approvata dal C.d.A.	In data 30/01/2025
-----------------	----------------------	--------------------

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 – LIMITI DI APPLICAZIONE	3
ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
ART. 4 –DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI .	4
ART. 5 – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	4
ART. 6 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	5
ART. 7 – FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA	5
ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	6
ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	7
ART. 10 – INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO.....	7
ART. 11 – COMMISSIONE DI GARA.....	8
ART. 12 – GARANZIE.....	9
ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO.....	9
ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 15 – MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO D'OPERA	10
ART. 16 – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO	10
ART. 17 – SUBAPPALTO	11
ART. 18 – RINVIO	11
ART. 19 – ACQUISTI ESCLUSI E DI MODICO VALORE	11
ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE	11

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'acquisizione e la gestione di lavori, servizi e forniture – in seguito denominati anche “interventi” - di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 48 ss. e dell'art. 1, comma 3 dell'Allegato II.1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito Codice).
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, nonché della specificità delle esigenze di INFORMEST (in seguito Ente), applicabili in tutto il ciclo delle acquisizioni, dalla programmazione e progettazione dei fabbisogni sino all'affidamento ed esecuzione dei contratti.
3. Per le suddette esigenze di semplificazione, l'azione dell'Ente si informa a principi di sburocratizzazione e di fiducia nei confronti delle controparti, espressamente enunciate dal Codice.
4. L'Ente provvede al ricorso alla Centrale unica di Committenza regionale in caso di mancata qualificazione come Stazione Appaltante qualificata, ai sensi dell'art. 63 del Codice. Diversamente, le procedure sopra i limiti imposti dall'art. 62 e specificate all'allegato II.4 del Codice non potranno essere espletate in via autonoma.
5. È facoltà dell'Ente utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla Centrale unica di Committenza Regionale ovvero di Consip S.p.A.

ART. 2 – LIMITI DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente agli interventi inferiori alle soglie europee di cui all'art. 14 del Codice.
2. Gli interventi di importo superiore alle soglie europee vengono affidati applicando la normativa prevista dal Codice.
3. Qualora l'intervento rientri in un progetto finanziato da fondi comunitari e in quanto tale assoggettato alla specifica disciplina del corrispondente Regolamento comunitario che prevede soglie diverse da quelle del Codice il Responsabile del Progetto rispetta la soglia più restrittiva e precisamente:
 - a. quella del Codice se ivi è prevista una soglia più restrittiva rispetto quella prevista dal Regolamento comunitario disciplinante l'intervento finanziato da fondi comunitari;
 - b. quella del Regolamento comunitario disciplinante l'intervento finanziato da fondi comunitari se ivi è prevista una soglia più restrittiva rispetto quella prevista dal Codice.
4. In caso di mancata qualificazione ai sensi dell'art. 63 del Codice, le procedure superiori alle soglie indicate al punto precedente e all'art. 62 del Codice verranno espletate dal soggetto aggregatore CUC FVG o altro soggetto aggregatore con il quale l'Ente collaborerà nella fase di affidamento. L'attività contrattuale finalizzata all'acquisizione di forniture di beni e servizi

di importo fino a euro 140.000 e lavori fino a euro 500.000 IVA esclusa viene in ogni caso espletata internamente all'Ente dall'ufficio dedicato.

5. L'utilizzo di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori è sempre consentito senza limiti di importo.

ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La figura del Responsabile Unico del Progetto (in seguito RUP) è determinata ai sensi dell'art. 15 del Codice.
2. Il dirigente nomina il RUP con atto interno.
3. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
4. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 al Codice (o successivo regolamento), o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
5. L'Ente garantisce, in conformità alle disposizioni del Codice, adeguata formazione e copertura assicurativa a favore del RUP e dei suoi collaboratori.

ART. 4 –DIVIETO DI FRAZIONAMENTO E PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDAMENTI

1. È vietato l'artificioso frazionamento delle procedure per le fattispecie di che trattasi al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Codice, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. Ai sensi dell'art. 49, commi 4, 5, e 6 del Codice, le eccezioni al principio di rotazione sono:
 - a. particolare struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto;
 - b. procedure negoziate con invito a tutti gli interessati;
 - c. affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

ART. 5 – AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, per l'acquisizione di interventi di importo inferiore a 5.000 euro si procede con affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici assicurando la scelta di soggetti con pregresse e idonee esperienze.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Codice, per l'acquisizione di lavori di importo compreso tra 5.000 euro e 150.000 euro si procede con affidamento diretto previa indagine di

mercato o consultazione, di almeno tre operatori economici salvo casi di urgenza, debitamente motivati, nei quali si procede all'affidamento anche senza consultazione di più operatori economici.

3. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice, per l'acquisizione di servizi e forniture di importo compreso tra 5.000 euro e 140.000 euro si procede con affidamento diretto previa indagine di mercato o consultazione, di almeno tre operatori economici salvo casi di urgenza, debitamente motivati, nei quali si procede all'affidamento anche senza consultazione di più operatori economici.

ART. 6 – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(la validità del presente articolo è condizionata dall'eventuale ottenimento della qualificazione ai sensi dell'art. 63 del Codice)

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del Codice, per l'acquisizione di lavori di importo compreso tra 150.000 euro e 1.000.000 euro si provvede con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti.
2. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Codice, per l'acquisizione di lavori di importo compreso tra 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, si provvede con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti.
3. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Codice, per l'acquisizione di servizi e forniture di importo compreso tra 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, si provvede con procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti.
4. Per le fattispecie di cui sopra, si faccia riferimento alla parte V del Codice "dello svolgimento delle procedure".

ART. 7 – FASE DI AVVIO DELLA PROCEDURA

1. L'avvio di qualunque procedura di cui al presente regolamento deve essere autorizzata dal Dirigente responsabile tramite decisione di contrarre o atto equivalente.
2. La decisione di contrarre o atto equivalente deve individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. Con la finalità di uniformare la redazione delle decisioni di contrarre o atto equivalente di seguito si elencano gli elementi essenziali:
 - a. indicazione dell'interesse pubblico da soddisfare;
 - b. oggetto dell'affidamento;
 - c. criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte;
 - d. importo massimo stimato dell'affidamento;
 - e. copertura contabile dell'affidamento;
 - f. condizioni contrattuali;

Nei casi di affidamento diretto, sono ulteriori elementi essenziali:

- g. l'indicazione del contraente e le ragioni della sua scelta;

- h. requisiti di carattere generale;
 - i. requisiti inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale.
4. Il nominativo del RUP e del referente della procedura, se diverso dal RUP, viene indicato nel primo atto di avvio della procedura la procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture.

ART. 8 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 108 del Codice, salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, l'Ente procede all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8 al Codice, con riguardo al costo del ciclo di vita.
2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
 - a. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
 - b. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
 - c. i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d. gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e. gli affidamenti di appalto integrato;
 - f. i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice.
4. Per ogni singola procedura di affidamento il RUP individua il criterio di valutazione delle offerte in base alle indicazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo.
5. Gli oneri per la sicurezza, ove presenti negli affidamenti di lavori e servizi, sono cumulati all'importo posto a base d'asta al netto del ribasso offerto dall'operatore economico.
6. I criteri di valutazione prescelti e gli eventuali sub criteri devono essere riportati nella lettera di invito con le rispondenti ponderazioni in aggiunta al sistema di calcolo prescelto per l'attribuzione del punteggio al concorrente i-esimo.
7. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, l'Ente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si

applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice. In ogni caso l'Ente può valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 9 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'Ente provvede ad avviare indagini esplorative di mercato attraverso la pubblicazione di un avviso sul profilo del committente nella sezione "Avvisi e Bandi" e altra piattaforma di e-Procurement individuata per l'espletamento della procedura o eventuali strumenti normativamente prescritti, con lo scopo di individuare operatori economici qualificati interessati all'affidamento previamente autorizzato da decisione di contrarre o atto equivalente. La finalità dell'indagine è quella di acquisire dichiarazioni di interesse da parte di soggetti idonei e delineare un quadro chiaro e completo del mercato di riferimento, oltre a riservarsi la facoltà di procedere all'affidamento diretto del servizio.
2. È facoltà dell'Ente approvvigionarsi di beni/servizi direttamente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) consultando i cataloghi elettronici pubblicati sulla piattaforma "acquisitinretepa.it" oppure per mezzo dello strumento delle RdO, sempre fornito dalla piattaforma, per l'individuazione di operatori economici qualificati a cui affidare l'appalto previa presentazione di offerta.
3. Per le procedure di affidamento l'Ente si riserva la facoltà di utilizzare la piattaforma "EappaltiFVG" fornita dalla Centrale di Committenza regionale.
4. L'Ente si riserva la facoltà di istituire un Albo Fornitori.

ART. 10 – INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO

1. L'indagine esplorativa di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell'Ente.
2. L'indagine esplorativa di mercato non ingenera negli operatori interessati alcun vincolo per l'Ente nell'affidamento diretto o nel successivo invito degli stessi alle fasi di negoziazione.
3. Durante lo svolgimento dell'indagine, il RUP ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando informazioni di cui è venuto a conoscenza durante l'espletamento delle fasi di indagine.
4. L'Avviso dovrà avere una visibilità per un periodo minimo di quindici giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, che non potrà in ogni caso ridurre il termine previsto dall'Allegato II.1 del Codice.
5. Il RUP garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra gli operatori potenzialmente idonei.
6. L'Avviso deve contenere tutti gli elementi che consentono agli operatori economici di formulare una quantificazione economica congrua e ponderata tra cui almeno:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato al netto dell'IVA;

- b) i requisiti generali di idoneità professionale, tecnico organizzativi ed economico finanziari richiesti per la partecipazione alla gara o, se operatori selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione all'elenco;
- c) il termine di presentazione e il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e gli eventuali termini intermedi;
- e) la misura delle penali;
- f) l'indicazione dei termini e le modalità di pagamento;
- g) il nominativo del RUP;
- h) la facoltà di chiedere chiarimenti quando la quantificazione economica risulta anormalmente bassa;
- i) l'obbligo di dichiarazione per l'offerente di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, oltre l'assolvimento di tutte le norme e regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione dei dipendenti;
- j) l'obbligo di accettare le condizioni contrattuali e le penali nel caso in cui sia pubblicata anche la bozza contrattuale;
- k) la facoltà del RUP di sospendere e/o di non procedere all'affidamento purché opportunamente motivata;
- l) l'indicazione dello strumento da utilizzare per la richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici oltre alle indicazioni temporali limite.

ART. 11 – COMMISSIONE DI GARA

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, il Dirigente nomina i membri della commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, può svolgere anche attività di supporto per la verifica dell'eventuale anomalia.
2. Il dirigente con atto interno nomina la commissione in un numero dispari e per un massimo di cinque componenti in base alla complessità tecnica.
3. La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP, anche in qualità di Presidente. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
4. La commissione di gara, all'atto di insediamento, nomina con atto interno il proprio presidente.
5. Per la disciplina della incompatibilità dei membri si rinvia a quanto previsto all'art. 93, comma 5 del Codice.

6. La nomina della commissione di gara è in ogni caso esclusa per le procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo. La valutazione è effettuata monocraticamente dal RUP o da personale dell'Ente incaricato.

ART. 12 – GARANZIE

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso art. 50, comma 1 del Codice, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre o atto equivalente oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 50 del Codice oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il RUP o il personale dell'Ente incaricato, procede a comunicare all'aggiudicatario l'affidamento dell'intervento, invitandolo ad inviare la documentazione propedeutica alla stipula del contratto previa presentazione della garanzia definitiva.
2. Il RUP o personale dell'Ente incaricato procede a comunicare ai non affidatari le risultanze della procedura con pubblicazione dell'esito sul proprio sito web con rimando alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), svincolando contestualmente l'eventuale cauzione provvisoria.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
4. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni ai sensi dell'art. 55, del Codice.

5. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula per motivi di urgenza di cui al comma seguente previa sottoscrizione del verbale di avvio.
6. Ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, del Codice, l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella procedura determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.
7. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante verifica le dichiarazioni presentate dagli operatori economici, anche previo sorteggio di un campione individuato in misura non inferiore al 10% degli affidamenti, con modalità predeterminate annualmente da atto interno del dirigente responsabile. Nel caso in cui, a seguito di verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, si procede secondo quanto disposto all'art. 52, comma 2 del Codice.

ART. 14 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il RUP, negli affidamenti di servizi e forniture, svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito DEC) e di verifica della regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura. La figura del DEC dev' essere soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - b. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - c. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - d. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, sociosanitario, supporto informatico);
 - e. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
2. La funzione di DEC non è rifiutabile.
3. L'Ente garantisce, in conformità alle disposizioni del Codice, adeguata formazione e copertura assicurativa a favore del DEC e dei suoi collaboratori.

ART. 15 – MODIFICA DEI CONTRATTI IN CORSO D'OPERA

1. Si rimanda esplicitamente all'art. 120 del Codice.

ART. 16 – SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. Si rimanda esplicitamente agli artt. 121, 122, 123 del Codice.

ART. 17 – SUBAPPALTO

1. Si rimanda esplicitamente all'art. 119 del Codice.

ART. 18 – RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”.

ART. 19 – ACQUISTI ESCLUSI E DI MODICO VALORE

1. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento le fattispecie ricomprese all'interno del “Regolamento fondo economale”.

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.